



## Comune di San Giuseppe Vesuviano

Provincia di Napoli

ORDINANZA SINDACALE N. 102

**Oggetto: Prevenzione incendi boschivi; dichiarazione stato di grave pericolosità e obbligo di manutenzione delle aree incolte e abbandonate**

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

che l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi, allamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;

che l'incuria e abbandono da parte di privati di taluni apprezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno di centri abitati, comporta un proliferare di vegetazioni, rovi, sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono essere pericolo per la salute pubblica fornendo habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

che i soffiatori di aria, utilizzati per lo spazzamento del suolo, se usati in periodi di siccità, sono i maggiori responsabili della produzione di polvere;

che, altresì, l'eliminazione del fogliame e degli altri residui di origine vegetale mediante bruciatura, produce fumi che si accumulano sotto forma di nubi e rendono l'aria irrespirabile;

**CONSIDERATO**, in aggiunta che la mancata pulizia dei fondi e delle relative pertinenze può anche creare problemi alla sicurezza della circolazione stradale, limitando le condizioni di visibilità;

**ATTESO** che come riscontrabile dai dati statistici elaborati dal componente Settore Foreste Caccia e Pesca Regionale, gli incendi si verificano con maggiore frequenza dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno;

**RITENUTO** necessario adottare ogni utile iniziativa tesa e finalizzata a fronteggiare l'incombente pericolo di incendi;

**VISTI:**  
il R.D. 3267 del 30.12.1923  
la L. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi);  
la L. R. n°11/1996;  
la L. R. n°14/2006;  
il T.U.E.L. n° 267/2000;

**ORDINA**

D) a tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di strutture ricettive con ammesse aree verdi pertinenziali a provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione da ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché ai tagli di stipi vive, di vegetazione e rami che si protrudono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non

accretere il pericolo incendi;

2) a tutti i frontisti di strade a provvedere ad un'accurata pulizia dei terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco;

3) è vietato, fino al 30/09/2013, nelle zone boscate e in quelle sottoposte a vincolo idrogeologico, svolgere le seguenti attività:

a) Accendere fuochi;

b) Far brillare mine;

c) Usare motori, fornelli o inceneritori che producono scintille e braci;

d) Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,

e) Utilizzare i soffiatori per lo spazzamento del suolo durante i periodi di siccità;

f) Eliminare il fogliame e gli altri residui di vegetazione mediante bruciatura come previsto dalla normativa vigente che così recita: "Le stoppie ed i residui di vegetali di qualsiasi tipo possono essere rimossi solo con utensili di taglio o di strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati ed avviati ad usi di concimazione vegetale o a processi di biodegradazione e compostaggio".

g) Compiere qualunque altra operazione che possa creare pericolo d' incendio.

**R I C O R D A**

1) che ogni cittadino è tenuto a prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche ;

2) che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Provinciale Vigile del Fuoco, Tel. 115

Corpo Forestale, Tel. 1515

Comando di Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano, Tel. 081 8285234...

Stazione dei Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano Tel: 081 5295592

La presente Ordinanza viene trasmessa al Comando della Polizia Municipale, al Comando della Stazione dei Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano, al Comando della Stazione del Corpo Forestale dello Stato che sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della stessa.

La presente Ordinanza è resa nota a mezzo affissione di avviso su tutto il territorio comunale e pubblicata sul sito internet dell'Ente [www.comunesanigiuseppevesuviano.na.it](http://www.comunesanigiuseppevesuviano.na.it)

**A V V I S A**

1) La violazione alla presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267 del 1/8/08/2000;

2) che ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 4 della legge 7/8/1990 n. 241, gli interessati, avverso il presente atto, potranno inoltrare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

*fu. Ivano Caltabiano*